



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà"

Scuola dell'Infanzia / Primaria / Secondaria di 1° grado

Piazza Combattenti d'Italia, 21/a – 13017 QUARONA (VC)

C.F. 91011960027 Tel. 0163 430301 - Sito web: [www.icquarona.gov.it](http://www.icquarona.gov.it)

Email: [vcic81200r@istruzione.it](mailto:vcic81200r@istruzione.it) Posta certificata: [vcic81200r@pec.istruzione.it](mailto:vcic81200r@pec.istruzione.it)

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Testo approvato dal Consiglio d'Istituto il 22 maggio 2018 con Delibera n. 55

#### SOMMARIO

<u>Premessa</u> .....	2
<u>Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione</u> .....	2
<u>Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti</u> .....	3
<u>Art. 3 – Requisiti soggettivi</u> .....	3
<u>Art. 4 – Requisiti professionali e competenze</u> .....	4
<u>Art. 5 – Pubblicazione degli avvisi di selezione</u> .....	4
<u>Art. 6 – Determinazione del compenso</u> .....	6
<u>Art. 7 – Individuazione dei contraenti</u> .....	7
<u>Art. 8 – Formalizzazione dell’incarico</u> .....	9
<u>Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica</u> .....	10
<u>Disposizioni finali</u> .....	10

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994;
- VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995;
- VISTO l'art. 21 della Legge 15/3/1997 n. 59;
- VISTA la Circolare n. 101 del 17/07/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell'8/3/1999;
- VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- VISTO il D.I. n. 44 dell'1/02/2001 (Regolamento concernente *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*);
- VISTO il D.I. n. 44/2001 all'art. 32 (*Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale*), e all'art. 40, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, e viene affidato al Consiglio d'Istituto il compito di disciplinare nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente;
- VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (*“Codice dei contratti pubblici”*) e successive modifiche ed integrazioni, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;
- VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, con successiva *errata corrige* di cui alla nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017;
- VISTE le *“Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”*, trasmesse con nota MIUR prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti con delibera n. 19 del 13 marzo 2018;

### DEFINISCE

il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto:

#### ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

---

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica:

- alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “*intuitu personae*” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
- alle attività di esperti esterni che siano gli autori di un progetto recepito, fatto proprio dalla scuola e inserito nel Piano dell'Offerta Formativa per la sua particolarità;
- alle attività di esperti esterni offerte a titolo gratuito da enti pubblici, privati, associazioni o altri soggetti esterni all'istituzione scolastica.

## ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

## ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nella prestazione richiesta.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o parificati;

- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;
- d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
- e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Dal requisito a) si può prescindere nel caso di progetti che comportano il ricorso ad un esperto madrelingua, che può provenire da Paesi nei quali la lingua ufficiale è quella oggetto della prestazione professionale, anche se tali Paesi sono al di fuori dell'Unione Europea.

#### **ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

---

Qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare e valorizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio.

Altre limitazioni alla candidatura potranno essere poste per attività didattiche in lingua straniera, le quali, per la loro natura, potranno essere riservate ad esperti madrelingua o a questi assimilati.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da quest'ultimo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno quindi:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
  - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
  - esperienze metodologico–didattiche
  - attività di libera professione nel settore
  - corsi di aggiornamento
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per cui è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, con preferenza per quelle svolte in scuole dello stesso ordine e grado di quella per la quale avviene la selezione.

## ART. 5 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti sono pubblicati sul sito web d'Istituto (Albo online e/o Amministrazione trasparente). Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto;
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici;
- dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi (in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego).

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, potrà presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

In primo luogo il Dirigente scolastico dovrà accertarsi che all'interno dell'istituzione scolastica non siano disponibili le professionalità richieste. Qualora non vi fosse già preliminarmente la certezza che la professionalità richiesta non è disponibile, si procederà all'emanazione di un avviso riservato al personale (docente o ATA) interno, al quale si dovranno concedere almeno sette giorni di tempo per la presentazione delle candidature.

Nel caso in cui vi sia già preliminarmente la certezza che la professionalità richiesta non è disponibile, oppure nel caso in cui le operazioni conseguenti all'emanazione di un avviso interno non abbiano dato esito favorevole o per mancanza di aspiranti o per mancanza di sufficienti requisiti degli stessi, si procederà all'emanazione:

a) di un avviso pubblico rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche del territorio;

*successivamente o in alternativa alla procedura a):*

b) di un avviso pubblico rivolto genericamente ad esperti esterni, eventualmente anche in servizio presso altre istituzioni scolastiche.

Gli avvisi di questo tipo dovranno concedere almeno quattordici giorni di tempo per la presentazione delle candidature, salvo casi di urgenza debitamente motivati.

Casi particolari:

- 1) il Dirigente potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico senza emanazione di un avviso in caso di mancanza di candidature per la partecipazione ad una precedente procedura di selezione o nel caso in cui vi sia la certezza che il professionista esterno individuato come contraente è l'unico in possesso delle competenze necessarie;
- 2) accertata la mancanza di professionalità adeguate e disponibili all'interno dell'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico può anche reperire l'esperto esterno affidando l'incarico ad un'associazione o una ditta; in tal caso la procedura di selezione rientra nel Codice degli Appalti pubblici ed esula del presente Regolamento.

## ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione da parte del Dirigente Scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti dev'essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi, CCNL scuola, tariffe professionali). In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.

Il collaboratore provvede in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### MISURA DEI COMPENSI

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così stabilito:

#### **Personale interno all'amministrazione scolastica:**

Tipologia	Importo orario lordo dipendente
Attività di insegnamento	€ 35,00
Attività di non insegnamento ( <i>da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza</i> )	€ 17,50

#### **Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995:**

Tipologia	Importo onnicomprensivo
<i>Direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative</i>	Fino a un massimo di € 41,32 giornalieri

<i>Coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali, monitoraggio e valutazione</i>	Fino ad un massimo di € 25,82 orari
<i>Docenza</i>	Fino a un massimo di € 41,32 orari, elevabili a € 51,65 orari per docenti universitari
<i>Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro</i>	Fino ad un massimo di € 25,82 orari

**Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997:**

<b>Tipologia</b>	<b>Importo onnicomprensivo</b>
<i>Docenti, direttori di corso e di progetto:</i> docenti universitari di ruolo, ricercatori senior, dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza decennale), professionisti, esperti senior di orientamento e/o di formazione (con esperienza decennale)	Fino a un massimo di € 85,22 orari
<i>Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto:</i> ricercatori universitari di 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale), professionisti, esperti di settore junior (esperienza triennale), professionisti, esperti junior di orientamento e /o di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza	Fino ad un massimo di € 56,81 orari
<i>Codocenti e condirettori di corsi e di progetti:</i> Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore	Fino ad un massimo di € 46,49 orari
<i>Tutor</i>	Fino ad un massimo di € 30,99 orari

**ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto da lui delegato, sentiti eventualmente un docente referente di progetto o un'apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico e composta di un numero dispari di membri, compreso il Dirigente (o un suo delegato) che la presiede.

La valutazione viene effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 4.

Ove previsto da specifiche norme e/o disposizioni attuative, il dirigente scolastico, nella procedura di comparazione dei curricula pervenuti, si avvale dell'attribuzione di punteggi, riferibili ai criteri sopra definiti. Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire e utilizzando in tutto o in parte le seguenti tabelle:

**Tabella A - incarichi per il cui espletamento siano richiesti in modo prevalente titoli culturali e/o di docenza:**

<b>Titoli culturali, attività di docenza, pubblicazioni</b>	<b>Punteggio</b>
laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio ordinamento	<i>punti 3 per ciascuna laurea conseguita</i>
dottorato di ricerca – PhD	<i>punti 5</i>

master universitari di I e II livello relativi alle competenze previste dall'avviso, di durata minima non inferiore a 1500 ore / 60CFU	<i>punti 3</i>
corsi di perfezionamento universitario relativi alle competenze previste dall'avviso	<i>punti 1 per ogni corso frequentato con esito positivo</i>
altri corsi frequentati / titoli specifici relativi alle competenze previste nell'avviso	<i>punti 0,5 per ogni corso frequentato o ulteriore titolo</i>
attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti previsti dall'avviso, nel ruolo di professore o ricercatore	<i>punti 30</i>
attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti previsti dall'avviso, in altri ruoli	<i>punti 20</i>
attività di docenza in scuole e/o altre istituzioni di insegnamento anche private di livello non universitario, in aree disciplinari coerenti con le finalità del progetto da realizzare	<i>punti 2 ogni anno scolastico (punti 3 nel caso di scuole del sistema nazionale di istruzione), fino al massimo di 18 punti</i>
pregresse esperienze di docenza e/o attività di coordinamento in specifici progetti coerenti con le finalità dell'avviso	<i>punti 2 ogni anno scolastico, punti 3 se l'attività è stata svolta in scuole dello stesso ordine e grado</i>
libri e/o articoli pubblicati su riviste specialistiche relativi alle tematiche oggetto del corso	<i>punti 1 per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 5</i>

**Tabella B - incarichi per il cui espletamento siano richiesti in modo prevalente titoli professionali:**

<b>Titoli professionali e culturali</b>	<b>Punteggio</b>
specificata e documentata esperienza professionale nel settore	<i>punti 5 per ogni anno fino a un massimo di 40 punti</i>
diploma di scuola secondaria di 2° grado	<i>punti 2</i>
laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio ordinamento	<i>punti 3 per ciascuna laurea conseguita</i>
attività professionale, coerente con le finalità del progetto, svolta presso Istituti scolastici di ogni ordine e grado	<i>punti 4 per ogni anno</i>

**Tabella C - incarichi relativi alla formazione in servizio del personale:**

<b>Titoli culturali, attività di docenza e formazione, pubblicazioni</b>	<b>Punteggio</b>
laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio ordinamento	<i>punti 3 per ciascuna laurea conseguita</i>
dottorato di ricerca – PhD	<i>punti 5</i>
master universitari di I e II livello relativi alle competenze previste dall'avviso, di durata minima non inferiore a 1500 ore / 60CFU	<i>punti 3</i>
corsi di perfezionamento universitario relativi alle competenze previste dall'avviso	<i>punti 1 per ogni corso frequentato con esito positivo</i>
altri corsi frequentati / titoli specifici relativi alle competenze previste nell'avviso	<i>punti 0,5 per ogni corso frequentato o ulteriore titolo</i>
attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti previsti dall'avviso, nel ruolo di professore o ricercatore	<i>punti 30</i>
attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti previsti dall'avviso, in altri ruoli	<i>punti 20</i>



attività di docenza in scuole di ogni ordine e grado nel sistema nazionale di istruzione	<i>punti 2 ogni anno scolastico, fino al massimo di 18 punti</i>
<i>Per il profilo di <u>formatore</u> e per i profili affini:</i> qualifica di formatore negli ambiti previsti dall'avviso, rilasciata da enti nazionali o internazionali riconosciuti dal MIUR (è valutata altresì l'iscrizione ad albi o elenchi, appositamente predisposti)	<i>punti 8</i>
<i>Per il profilo di <u>formatore</u> e per i profili affini:</i> partecipazione in qualità di formatore a corsi di formazione o aggiornamento organizzati da MIUR e Istituzioni scolastiche, in merito alle tematiche previste dall'avviso	<i>punti 2 per ogni attività svolta e documentata in curriculum, fino a un massimo di punti 30</i>
<i>Per il profilo di <u>formatore</u> e per i profili affini:</i> partecipazione in qualità di formatore a corsi di formazione o aggiornamento organizzati da altri enti o privati in merito alle tematiche previste nell'avviso	<i>punti 1 per ogni attività svolta e documentata in curriculum, fino a un massimo di punti 20</i>
<i>Per il profilo di <u>tutor</u> e per i profili affini:</i> partecipazione in qualità di tutor o formatore a corsi di formazione o aggiornamento organizzati da MIUR, Istituzioni scolastiche e altri Enti riconosciuti, negli ambiti previsti dall'Avviso	<i>punti 2 per ogni attività svolta e documentata in curriculum, fino a un massimo di punti 30</i>
libri e/o articoli pubblicati su riviste specialistiche relativi alle tematiche oggetto del corso	<i>punti 1 per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 5</i>

Per tutte le tabelle, a parità di punteggio precede il candidato di minore età.

Sulla base dei requisiti professionali e/o del punteggio assegnato a ciascuna delle voci viene compilata una valutazione comparativa, formulando così una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente l'indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

Trascorsi almeno sette giorni (nel caso di avvisi rivolti al personale interno all'istituto scolastico) o quattordici giorni (nel caso di avvisi rivolti ad esperti esterni) senza reclami, la graduatoria diviene definitiva.

Nel caso di avvisi rivolti al personale docente interno all'istituto scolastico, la procedura comparativa sopra delineata può essere sostituita da una selezione effettuata dal Collegio dei Docenti con apposita e specifica delibera. Tale delibera diviene efficace immediatamente.

## **ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, a formalizzare il rapporto con l'esperto con una delle seguenti modalità:

- a) lettera di incarico, nel caso di personale interno all'istituzione scolastica;
- b) lettera di incarico, nel caso di personale dipendente da altre istituzioni scolastiche (*istituto delle "collaborazioni plurime": articoli 35 e 57 del CCNL 2006-2009*);
- c) contratto di lavoro di natura privatistica, qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Nel contratto devono essere inseriti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, con il seguente contenuto minimo:

- ✓ parti contraenti
- ✓ oggetto della collaborazione
- ✓ durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale
- ✓ entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso
- ✓ luogo e modalità di espletamento dell'attività
- ✓ spese contrattuali ed oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore
- ✓ la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione
- ✓ la precisazione che il foro competente in caso di controversie è quello di Vercelli
- ✓ informativa ai sensi della privacy
- ✓ sottoscrizione del dirigente scolastico e dell'incaricato.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

Salvo diverse disposizioni normative specifiche, i contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, se non al fine di completare i progetti in corso di attuazione e per ritardi non imputabili al collaboratore.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

#### Art. 9 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto dell'art. 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

#### DISPOSIZIONI FINALI

**Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.**

**Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto.**